RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

Art. 32

Disposizioni di coordinamento in materia di trasporto pubblico locale

Fermo restando quanto previsto dal titolo I e dal diritto dell'Unione europea, al settore del trasporto pubblico locale trovano diretta applicazione le disposizioni di cui al titolo III, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nonche' gli articoli 29, 30 e 31. Ai fini della scelta delle modalita' di gestione e affidamento del servizio, si tiene anche conto di quelle indicate dalla normativa europea di settore, nei casi e nei limiti dalla stessa previsti, ferma restando l'applicabilita' dell'articolo 14, commi 2 e 3 e dell'articolo 17. Ai fini della tutela occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 20 nonche' dell'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II e al titolo IV e V, si tiene conto anche della vigente disciplina di settore. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 1 regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370, gli enti locali possono integrare la relazione di cui all'articolo 30 del presente decreto con i contenuti previsti dal predetto articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1370 del 2007.

Versione in vigore dal 31 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
Estremi	Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201
Titolo	VI — Disposizioni finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-201-2022/art-32-disposizioni-di-coordinamento-in-materia-di-trasporto-pubblico-locale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it